

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per gli usi critici in Grecia tra il 1° giugno 2006 e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2007) 448]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2007/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 proibiscono, a partire dal 31 dicembre 2004, rispettivamente la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro ⁽²⁾, per gli usi critici, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e ai criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché ad altri criteri pertinenti concordati dalle parti. Le esenzioni per gli usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.

- (2) La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per limitare al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative.

- (3) Il 18 gennaio 2006 alla Commissione è pervenuta una richiesta dalla Grecia riguardante usi critici del bromuro di metile per un importo pari a 113 081 kg per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2006.

- (4) Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici in Grecia nel 2006, la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione ha ritenuto che in alcuni casi fossero disponibili alternative adeguate e che nel

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Tra gli altri usi figurano le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l'impiego come materia prima e per usi di laboratorio e di analisi.

2006 in Grecia si potessero utilizzare 46 771 kg di bromuro di metile. Le categorie degli usi critici sono analoghe a quelle definite per la Grecia nella tabella A della decisione XVII/9 approvata alla 17a riunione delle parti del protocollo di Montreal ⁽¹⁾.

- (5) L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che gli unici utilizzatori proposti dagli Stati membri e autorizzati dalla Commissione a utilizzare il bromuro di metile per usi critici sono i fumigatori. I fumigatori possono utilizzare il prodotto in situazione di sicurezza, diversamente da quanto avviene nel caso di agricoltori o proprietari di mulini, che non sono generalmente qualificati all'utilizzo del bromuro di metile, anche se detengono le proprietà in cui tale sostanza viene utilizzata. Gli Stati membri hanno inoltre istituito procedure di identificazione dei fumigatori presenti sul loro territorio e autorizzati ad impiegare il bromuro di metile per usi critici.

- (6) Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che il paragrafo 2 dello stesso articolo non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate, se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Pertanto, oltre ai produttori e agli importatori, i fumigatori che la Commissione ha registrato nel 2006 sono autorizzati ad immettere sul mercato il bromuro di metile e ad impiegarlo per usi critici dopo il 31 dicembre 2005. In genere il fumigatore si rivolge ad un importatore sia per l'importazione che per la fornitura del bromuro di metile.

- (7) Ai fumigatori ammessi agli usi critici e registrati dalla Commissione nel 2005 è consentito riportare al 2006 le eventuali giacenze di bromuro di metile non utilizzate nel 2005 («scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure per la concessione di licenze al fine di detrarre

tali scorte di bromuro di metile prima di importare o produrre altro bromuro di metile per soddisfare le richieste autorizzate per usi critici nel 2006. La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici deve essere consentita solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti riciclate o stoccate della stessa sostanza. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6, all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e alle informazioni che la Grecia ha fornito alla Commissione, in Grecia non sono presenti scorte di bromuro di metile per usi critici.

- (8) Nella decisione 2006/350/CE della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha autorizzato un quantitativo pari a 1 607 587 kg di bromuro di metile destinato ad usi critici in 8 Stati membri per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, in base alle domande pervenute da tali Stati membri nel luglio 2005. Il quantitativo di bromuro di metile autorizzato in Grecia nella presente decisione tiene conto della quantità necessaria a soddisfare gli usi critici per il periodo 1° giugno 2006-31 dicembre 2006.

- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Grecia è autorizzata a utilizzare in totale 46 771 kg di bromuro di metile per usi critici dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2006, negli specifici quantitativi e categorie d'uso di cui all'allegato.

Articolo 2

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalla Grecia dopo il 1° giugno 2006 sono detratte dai quantitativi che possono essere prodotti o importati per soddisfare gli usi critici nello Stato membro interessato.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° giugno 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ UNEP/OzL.Pro.17/3. Relazione alla 17a riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi a Dakar, in Senegal, dal 12 al 16 dicembre 2005; www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

⁽²⁾ GU L 130 del 18.5.2006, pag. 29.

Articolo 4

La Repubblica di Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Repubblica di Grecia**

Categorie di usi critici ammesse	Kg
Frutta secca (uvetta e fichi)	1 347
Mulini per farina e impianti di trasformazione alimentare	8 000
Riso e legumi	924
Pomodori e cetrioli (protetti)	36 500
Totale	46 771

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 0 kg.
